



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

**MANUTENZIONE, PATRIMONIO, OPERE
PUBBLICHE ED EDILIZIA PRIVATA**

Progressivo Generale N. 42 del 07-07-2020

OGGETTO:

EMERGENZA COVID-19 - DL N. 34/2020 (ART. 181) - "SOSTEGNO ALLE
IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO" - AUTORIZZAZIONE PER
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - DITTA C&F S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo n.267/2000;
- Visti** in particolare gli artt.107, 183 e 191 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Visto** il D.L.vo n.165/2001;
- Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n.84 del 22/07/2010, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi;
- Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 17/06/2016, esecutiva, con la quale venne approvato il regolamento di Contabilità;
- Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n.83 del 5.12.2019 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art.36 del D.L.vo n.50/2016;
- Richiamato** il Decreto Sindacale n.05/2019, in data 1/08/2019 prot.4088 del 2/08/2019 con il quale è stata attribuita all'Architetto Giancarlo Cricchi la Responsabilità del 3° Settore "Manutenzione, Patrimonio, Opere Pubbliche ed Edilizia Privata";

Premesse

- Visto** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30.01.2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Visto** che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visti** i vari DCPM a far data dal 04.03.2020 aventi ad oggetto l'adozione di misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
- Considerato** che nel D.L. n.34/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 maggio, l'articolo 181 prevede l'esonero parziale dal pagamento di Tosap e Cosap da parte delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazione concernenti l'utilizzo di suolo pubblico, per un periodo contingentato (dal 1 maggio al 31 ottobre p.v.) sul limite temporale di cui all'art. 6 c. 1, lett. e-bis del DPR 380/01 e smi, vale a dire del termine massimo di 90 giorni entro il quale le opere, non soggette a titolo abilitativo, dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, devono, appunto, essere rimosse;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 19.05.2020 recante "Esenzione pagamento TOSAP Temporanea periodo 01/06/2020 - 31/10/2020 dovuta dalle attività commerciali situate sul territorio comunale";
- Visto** la richiesta di occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento dell'attività di mera somministrazione alimenti e bevande, pervenuta in data 26.05.2020 con prot.2709, trasmessa dal Sig. Leoni Francesco titolare della ditta C&F s.r.l. con sede legale a Castel Sant'Angelo Via Nazionale II s.n.c., con P.IVA 01096030570, con la quale si chiede di occupare l'area pubblica presso il Lago di Paterno per installazioni necessarie allo svolgimento delle attività economiche con Gazebo/Ombrelloni, tavoli e sedie a far data dal 01.06.2020 al 31.10.2020 e secondo la planimetria allegata all'istanza e per una superficie complessiva di mq. 200,00;
- Visto** il Parere di Viabilità con prescrizioni, rilasciato dal Responsabile del Servizio di Polizia Urbana Cap. dott. Massimiliano Pasquali, prot. 3471 del 02.07.2020;
- Dato atto** che le attività di mera somministrazione alimenti e bevande, pervenuta in data 26.05.2020 con prot.2709 nell'area richiesta può assolvere ad un utile servizio a beneficio delle presenze turistiche nei pressi del Lago di Paterno e quindi per una maggiore attrattività turistica del territorio comunale;

Vista	la nota MIBACT Soprintendenza Archeologia BB.AA. e Paesaggio acquisita al protocollo comunale al n.3022 del 10-06-2020;
Dato atto	altresì che nelle vicinanze dell'area oggetto di richiesta di occupazione di suolo pubblico di cui si tratta non sussistono altre ditte che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande;
Dato atto	che non sono state presentate altre istanze ai medesimi fini da parte da altri operatori economici per la medesima area oggetto della richiesta della ditta C&F s.r.l. - P.IVA 01096030570;
Ritenuto	di poter procedere al rilascio della prescritta autorizzazione, al fine di favorire la ripresa delle attività economiche sospese con il DPCM del 10 Aprile 2020
Visti	il D.Lgs n. 267/2000;
Visto	l'art. 181 del D.L. n.34/2020;

DETERMINA

1. La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e qui si intende riportata;
2. Di dare atto che le installazioni di cui all'istanza in data 26.05.2020 con prot.2709 non hanno carattere permanente e non costituiscono attività edilizia per la quale necessita il rilascio/formazione di apposito titolo edilizio in quanto ricadente nella fattispecie di Attività edilizia libera di cui all'art.6, c.1 lett. e-bis) del T.U. di cui al D.p.r. n.380/2001;
3. Di dare atto che le installazioni sono dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e sono destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, e quindi al termine del 31.10.2020 devono risultare rimosse;
4. Di **autorizzare l'occupazione del suolo pubblico, secondo l'impianto planimetrico allegato all'istanza per complessivi mq. 200,00, per il periodo dal 01.06.2020 al 31.10.2020**, nel rispetto delle condizioni riportate nel citato Parere di Viabilità rilasciato dal Responsabile del Servizio di Polizia Urbana, prot. 3471 del 02.07.2020 alla ditta C&F s.r.l. con sede legale a Castel Sant'Angelo Via Nazionale II s.n.c., con P.IVA 01096030570 che è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
5. Di dare atto che il titolare della presente autorizzazione, **entro al massimo 7 giorni dal completamento della installazione**, dovrà presentare all'Amministrazione Comunale una planimetria ove sia rappresentata la dislocazione degli elementi posizionati nell'area oggetto di occupazione (Gazebo/Ombrelloni, tavoli e sedie) al fine di ottemperare a quanto richiesto dal MIBACT Soprintendenza Archeologia BB.AA. e Paesaggio con nota acquisita al protocollo comunale al n.3022 del 10-06-2020;
6. Di dare atto che il titolare della presente autorizzazione deve riconsegnare l'area nello stato in cui si trova alla data odierna e che sarà ritenuto responsabile per eventuali danni che possano essere arrecati dallo stesso nell'esercizio dell'attività e/o da terzi utilizzatori degli spazi assentiti in occupazione di suolo pubblico;
7. Di dare atto che nello svolgimento dell'attività deve garantire che non siano prodotti rumori molesti sia dagli utilizzatori e sia dall'attività commerciale, pena la revoca della presente autorizzazione; in caso di utilizzo di riproduttori musicali gli stessi dovranno al massimo garantire una emissione a livello di sottofondo musicale per non essere di disturbo per la pubblica tranquillità; in tali casi la ditta autorizzata dovrà evitare che il frastuono o il suono di sottofondo non si propaghi in modo tale da disturbare un numero indeterminato di persone;
8. Di dare atto che lo svolgimento dell'attività deve rispettare tutte le norme afferenti alla corretta gestione dell'attività economica, a quelle in materia di igiene e sicurezza applicabili all'attività economica di cui si tratta, oltre evidentemente quelle speciali e specifiche in materia di contenimento della diffusione del COVID 19 di cui ai provvedimenti nazionali, regionali e locali.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
F.to Arch. Giancarlo CRICCHI

Via Nazionale I , 70 – 02010 - Castel Sant'Angelo
tel. 0746.698629 fax 0746.698187
C.F e P.Iva 00109350579 – Cod. Univoco f.e. UF1QIW
IBAN: IT92L0306914601100000046062

email: settore3@comune.castelsantangelo.ri.it
pec: comune.castelsantangelo.ri@legalmail.it

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 08-07-2020 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi dal 08-07-2020 al 23-07-2020 n. cron. 229 .

Lì, 08-07-2020

L'addetto alla Pubblicazione

F.to PIERINA SERANI
